

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE
2020 – 2022

Premessa

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020 - 2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate dalle modifiche normative che hanno impatto sul gettito. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 2.000.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 2.000.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

Sono stati stanziati anche € 20.000,00 per ravvedimento operoso IMU.

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 670.846,87		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 670.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00

Inoltre sono stati stanziati € 5.000,00 per recupero evasione TASI (cap. 7/1/2).

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 647.391,02		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 720.733,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 721.000,00	€ 721.000,00	€ 721.000,00

Il piano finanziario è calcolato per garantire la copertura integrale delle spese di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti, spazzamento e lavaggio strade, riscossione ordinaria e degli accertamenti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 45.197,11		

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 58.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ 58.000,00

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del D.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 36.618,96		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 36.700,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 36.500,00

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del D.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 18.276,70		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 18.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Principali norme di riferimento	D.L. n. 50/2017		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Imposta applicata da dicembre 2018		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 60.0000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

L'introito da tale imposta verrà utilizzato esclusivamente per sostenere interventi in materia di turismo.

Proventi recupero evasione tributaria

Per gli accertamenti effettuati direttamente dall'ufficio Tributi sono stati stanziati in entrata € 20.000,00 per il recupero evasione IMU (nel 2019 lo stanziamento definitivo del cap. 10/3/3 è stato di € 40.000,00) ed € 5.000,00 per il recupero della TASI (pari al 2019 cap. 7/1/2).

Lo stanziamento per gli accertamenti IMU effettuati dalla ditta affidataria del servizio è stato ridotto da € 224.000,00 dell'anno precedente a € 200.000,00 (cap. 10/1/4). Per la tassa rifiuti sono stati stanziati € 20.000,00 (nel 2019 lo stanziamento definitivo del cap. 95/2 è stato di circa € 32.000,00).

Proventi sanzioni codice della strada

Sono stati confermati gli stanziamenti dell'anno precedente.

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020 - 2021 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel D.U.P.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che, a regime, dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con il comma 882 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017, prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella:

FASE	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PREVISIONE	55%	70%	75%	85%	95%	100%
RENDICONTO*	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%

* In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011.

L'accantonamento stanziato nel bilancio 2020 – 2022 è pari almeno al 95% per il primo esercizio e al 100% a partire dal 2021.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

In via generale, non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Le entrate di incerta riscossione per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Note
Proventi recupero evasione tributaria	ICI, IMU, TASI
Imposta comunale sulla pubblicità	
Tassa rifiuti	Tares, Tari
Proventi da servizi scolastici	Trasporto e tutoraggio
Proventi utilizzo impianti sportivi	
Fitti attivi di fondi rustici	Fondi rustici e fabbricati
Canone occupazione suolo pubblico	
Sovracanoni derivazione acque	
Proventi sanzioni codice della strada	
Violazione di regolamenti, ordinanze	
Violazione norme sicurezza pratica attività sportive	
Introiti e rimborsi diversi	

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, per ciascun capitolo è stata effettuata la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Nell'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per la composizione dell'accantonamento si rimanda all'allegato c).

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166 del Decreto Legge 174/2012, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** pari ad almeno lo 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALTRI ACCANTONAMENTI / FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

Fondo a copertura perdite delle Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento questo fondo non è stato costituito. In relazione ai dati storici, si presume che non sarà necessario valorizzare il fondo in quanto le partecipate dell'Ente non risultavano avere conseguito risultati negativi di esercizio nei precedenti tre esercizi.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento del trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 683,67 che non sarà possibile impegnare in quanto fondo ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli stanziamenti dell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 è dimostrato nell'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Per la composizione del risultato presunto si rimanda all'allegato a).

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Per la composizione del fondo si rimanda all'allegato b).

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione e al Piano triennale delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di una quota dei proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" sono i seguenti:

C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese:

www.cec-cuneo.it/index.php?id=8292

C.E.V. Consorzio Energia Veneto:

www.consorziocev.it/#trasparente

C.S.A.C. Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese:

www.csac-cn.it/amministrazionetrasparente/bilanci

C.S.I. Piemonte Consorzio per il Sistema Informativo:

<http://trasparenza.csi.it/web/csi/bilanci>

Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo:

www.istitutoresistenzacuneo.it/54?testo=60

A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.:

www.acda.it/bilanci-di-esercizio/

A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l.:

www.cuneoholiday.com/amministrazione-trasparente/bilanci/

A.C.S.R. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.A.:

www.acsr.it/societa-trasparente/bilanci

G.A.L. Gruppo di Azione Locale Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l.:

www.galgvp.eu/it/amministrazione-trasparente/103-bilanci.html

Limone Piemonte, lì 15/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to FENOGLIO Dott.ssa Laura

